



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici AMATI e GRANAIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013^(*)

Codice per la tutela degli animali d’affezione, la prevenzione ed il controllo del randagismo

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha rappresentato un importante passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, ma essa, pur essendosi rivelata valida nell'impianto e nei principi, non risulta ad oggi sufficiente nella sua attuazione pratica.

Dopo tanti anni di esperienza applicativa occorre riconoscere che molti degli obiettivi indicati dalla legge quadro non sono stati conseguiti. Ciò non soltanto per l'inadeguato impegno di alcune regioni e di molti enti locali, ma anche per le carenze della stessa legislazione. In particolare, le leggi regionali di attuazione cui la legge rinvia sono quasi sempre rimaste inapplicate o sono comunque risultate insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come, ad esempio, l'adozione di tutti i cani vaganti e di quelli detenuti nei canili e il contrasto al randagismo, non avendo trovato piena attuazione i piani di sterilizzazione e non essendo stata realizzata un'efficiente e collegata anagrafe canina.

Il ritardo accumulato per le carenze normative della legge n. 281 del 1991 ha aggra-

vato una situazione che in diverse zone d'Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, continua alimentazione degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con un cane.

Nonostante le modifiche legislative e l'inaspimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro; molti privati, infatti, hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d'asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti.

Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio nazionale sono sovraffollati e privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, e che i cani sono malnutriti, privi di assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.

Per tutti questi motivi si ritiene urgente e necessario modificare e integrare la legge n. 281 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione riconoscendone lo *status* di esseri senzienti e il diritto al benessere e rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Lo Stato garantisce la tutela ed il benessere degli animali, favorisce la loro convivenza con gli esseri umani, garantisce il rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali, promuove la diffusione della cultura del possesso responsabile e disciplina il controllo delle popolazioni animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.

3. Fatte salve le funzioni proprie dell'Autorità giudiziaria, lo Stato riconosce agli enti locali e agli organi di polizia il compito della tutela degli animali, sia in relazione a condotte attive che omissive o d'incuria, soprattutto se compiute da soggetti giuridici che hanno un obbligo o una posizione di garanzia sull'animale tenuto in custodia.

4. Lo Stato tutela gli animali dagli sfruttamenti e dai patimenti anche attraverso puntuali attività di prevenzione, ovvero riconoscendo l'incompatibilità della loro gestione o detenzione nei confronti di chiunque si sia reso autore di violenze contro di essi, sia indagato per tali motivi o sia comunque ritenuto non idoneo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo;

b) responsabile di un animale d'affezione: il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione;

c) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite *internet*;

d) allevamento di cani e gatti: attività autorizzata alla riproduzione e/o alla cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti;

e) cani e gatti randagi: animali nei confronti dei quali il comune ha una responsabilità di tutela diretta, ovvero qualsiasi cane o gatto libero accudito, reimmesso sul territorio o in colonie feline, mantenuto presso gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad alcun proprietario. I cani e i gatti randagi non possono essere soppressi, né ceduti o impiegati per la sperimentazione. I cani e i gatti randagi sono identificati e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune;

f) associazioni riconosciute: associazioni riconosciute in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 266, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;

g) servizio veterinario ufficiale: il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

h) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi, recuperati o soccorsi sul territorio;

i) rifugio: struttura pubblica o privata, ivi compresi i gattili, i parchi canili e i microcanili, finalizzata alla custodia e all'adozione di cani e gatti;

l) anagrafe degli animali d'affezione: la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti correlata con i dati anagrafici dell'animale e con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;

m) gatto libero: gatto non di proprietà, che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;

n) colonia felina: gruppo di gatti che condividono il medesimo *habitat* ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale risultino vivere stabilmente, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o meno accudita da cittadini.

CAPO II

COMPETENZE

Art. 3.

(Competenze del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito della proprie competenze:

a) emana le linee guida e fissa i requisiti tecnici per la corretta applicazione della presente legge;

b) gestisce e implementa la banca dati nazionale degli animali d'affezione;

c) promuove, anche attraverso campagne di informazione, la diffusione della conoscenza dei principi della presente legge, con particolare riferimento al possesso responsabile e alla corretta convivenza tra uomo e animale;

d) determina con decreto ministeriale i criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 48;

e) ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui all'articolo 48, in base ai criteri di cui alla lettera d);

f) verifica la corretta applicazione della presente legge con particolare riferimento all'utilizzazione dei fondi di provenienza statale, anche attraverso *audit* e ispezioni;

g) esercita potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute pubblica e il benessere degli animali e nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non rispettino quanto previsto dall'articolo 43;

h) determina annualmente la tariffa minima giornaliera *pro capite* idonea a garantire le condizioni di benessere per il mantenimento dei cani e gatti nei canili e gattili sanitari e nei rifugi.

Art. 4.

(Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, individuano un ufficio competente alla tutela e al benessere degli animali, mediante il quale:

a) gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l'anagrafe degli animali d'affezione e garantiscono l'interoperatività della banca regionale con la banca dati nazionale e con le altre banche dati regionali;

b) redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila, di cui all'articolo 43;

c) garantiscono il coordinamento delle attività dei servizi veterinari ufficiali e l'uniformità di applicazione della presente legge;

d) definiscono uno schema di convenzione per l'affidamento del servizio sanitario e dei rifugi da parte dei comuni singoli o associati, secondo i criteri previsti dalla presente legge;

e) definiscono i criteri per la costruzione e il risanamento dei canili e gattili pubblici e privati, e relativi oneri di gestione, attenendosi ai requisiti fissati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5;

f) provvedono a disciplinare la figura del cane libero accudito, prevedendone l'identificazione e la sterilizzazione, ovvero assicurando che il comune competente ne garantisca le condizioni di tutela, benessere e sicurezza;

g) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione, l'educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all'articolo 36;

h) erogano alle province, ai comuni e alle comunità montane la quota parte del fondo di cui all'articolo 48, nonché fondi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai fini dell'applicazione della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, controllandone l'impiego. Nell'assegnazione dei fondi sono privilegiati i comuni virtuosi che abbiano istituito un proprio ufficio per i diritti animali e adottato un regolamento comunale sulla tutela degli animali. I contributi erogati sono inseriti in un apposito capitolo di spesa dedicata, non possono essere utilizzati per finalità differenti da quelle della presente legge e se non utilizzati nel termine di un anno sono esigibili per essere

nuovamente assegnati. I fondi regionali sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri:

1) presentazione di progetti pluriennali finalizzati alla riduzione della popolazione randagia;

2) numero delle adozioni effettuate;

3) numero e consistenza delle strutture pubbliche esistenti;

i) organizzano corsi di formazione rivolti ai veterinari ufficiali e al personale coinvolto nelle attività con animali d'affezione, nonché ai volontari delle associazioni riconosciute;

l) indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate da una commissione costituita dal servizio veterinario ufficiale e dal comune;

m) esercitano, previa delega del Presidente della Giunta regionale, poteri sostitutivi in caso di inadempienze dei comuni, delle province e dei servizi veterinari ufficiali;

n) istituiscono un sito telematico dedicato al ritrovamento e allo smarrimento degli animali e uno dedicato ai divieti di detenzione di animali emessi dai comuni. Gli enti pubblici, le Forze di polizia e gli organi di controllo nonché le associazioni riconosciute hanno libero accesso per consultazioni a tutti i dati attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete *internet*;

o) provvedono ad effettuare un censimento annuale degli allevamenti di animali autorizzati, dei gattili e dei canili sanitari e dei rifugi, accreditandoli secondo le disposizioni della presente legge;

p) istituiscono un numero unico per le emergenze veterinarie e di pronto soccorso, anche in ottemperanza alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Le funzioni e le attività del servizio veterinario ufficiale, necessarie a garantire sul

territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge, sono attribuite nell'ambito di ogni azienda sanitaria locale ad un'apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle aziende sanitarie locali adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, predispongono controlli sull'applicazione della presente legge e sul rispetto delle leggi in materia di animali d'affezione, in armonia con i criteri fissati a livello nazionale, compresi controlli di natura contabile, verificando la congruenza della spesa effettuata con le finalità della presente legge, e trasmettono al Ministero della salute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, un rendiconto concernente la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti.

4. Le province pianificano e coordinano gli interventi di tutela degli animali d'affezione e di contrasto al randagismo dei comuni, anche promuovendo periodiche campagne di sterilizzazione di cani e gatti, con priorità per le famiglie con basso reddito.

Art. 5.

(Competenze dei comuni)

1. Il comune:

a) è responsabile dei cani e dei gatti randagi e degli animali ad esso affidati in custodia giudiziale, assicurando loro la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie;

b) garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere di tutti gli animali presenti sul territorio, anche se detenuti da privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, con l'ausilio della polizia locale, e ove necessario promuovendo l'azione penale quale persona offesa dal reato. Garantisce l'effett-

tuazione dei controlli sul rispetto della presente legge, dotando la polizia locale di lettori di *microchip* isocompatibili;

c) provvede all'istituzione di un proprio ufficio per i diritti animali e all'approvazione di un regolamento comunale sulla tutela degli animali, predisponendo un fondo specifico per l'attuazione della presente legge finanziato con risorse proprie, nonché con i proventi delle sanzioni derivanti dall'applicazione della presente legge e con le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

d) predispone e comunica alle regioni e al prefetto, entro il 1° febbraio di ogni anno, un piano di gestione economica degli animali randagi che comprende i modi, i tempi e i riferimenti dei soggetti delegati alla gestione dei servizi di cattura, di degenza sanitaria e di mantenimento presso rifugio nonché delle attività di controllo e vigilanza e promozione delle adozioni. Tale piano dovrà contenere un resoconto dei risultati ottenuti nell'anno precedente, anche in relazione al benessere garantito agli animali;

e) provvede ad attuare piani di controllo delle nascite mediante sterilizzazione, con priorità per i soggetti con basso reddito, ad implementazione dei piani di controllo delle nascite mediante sterilizzazione predisposti da ogni servizio veterinario ufficiale, ciascuno dei quali finanziato con risorse proprie;

f) provvede alla costruzione e/o alla ristrutturazione dei canili e dei gattili pubblici, se del caso anche acquistando strutture private idonee o realizzando strutture con locali prefabbricati e *box* modulari certificati;

g) assicura nelle strutture convenzionate la regolare apertura al pubblico e il libero ingresso alle associazioni riconosciute per le attività di promozione delle adozioni, controllo e sgambatura, quale requisito amministrativo necessario per l'attività di canile;

h) provvede, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al controllo della regolarità ammini-

strativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero per animali, notificando alle strutture fuori norma una diffida, con carattere di imperatività ed esecutorietà, non rinnovabile, ad adempiere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di novanta giorni. Le irregolarità strutturali sono sempre seguite da provvedimenti di chiusura totale o parziale dei *box* o dei recinti da risanare;

i) provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

1) sia ritenuto non idoneo o incapace di gestire il proprio animale, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4;

2) rinunci al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o non ritiri l'animale, fuggito e poi catturato, dal canile o gattile comunale;

3) abbia riportato condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727 del codice penale;

4) abbia più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui al numero 3);

5) abbia commesso gravi o reiterate violazioni punite con sanzione amministrativa ai sensi della presente legge o di qualunque disposizione posta a tutela del benessere degli animali;

l) predispone un apposito servizio per:

1) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà e imperatività;

2) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività per motivi di sicurezza, ordine pubblico e sanitari, nei casi di cui alla lettera *i)*, numeri 3), 4)

e 5), e nei casi espressamente previsti dalla presente legge;

3) il rimborso degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571;

m) trasmette alle regioni il censimento degli allevatori di cani e gatti autorizzati, dei canili e gattili sanitari e dei rifugi presenti sul territorio;

n) cede alle associazioni riconosciute terreni in comodato gratuito, destinati alla realizzazione di canili, gattili, spiagge per cani e cimiteri per animali d'affezione. Individua altresì aree verdi ricreative adeguatamente attrezzate e recintate da destinare ai cani; il numero e le estensioni di tali aree dovranno essere proporzionali al numero dei cani presenti sul territorio comunale e iscritti all'anagrafe canina;

o) implementa iniziative al fine di incentivare l'adozione dei cani e dei gatti sviluppando iniziative congiunte con le associazioni riconosciute;

p) identifica e autorizza i cani liberi accuditi e le colonie feline, disponendo tutte le necessarie azioni atte a garantire la corretta gestione sul territorio, la sicurezza pubblica, la tutela e il benessere dell'animale;

q) dà attuazione a quanto previsto all'articolo 33 in materia di avvelenamenti;

r) gestisce il ritiro delle spoglie dei cani e dei gatti rinvenute sul territorio per il successivo smaltimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo, del 21 ottobre 2009.

Art. 6.

(Competenze delle aziende sanitarie locali)

1. Le aziende sanitarie locali, per l'attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previsti dalla presente legge, istituiscono nel territorio di competenza, nell'ambito del

servizio veterinario, un'apposita unità organizzativa.

2. I servizi veterinari ufficiali provvedono, attraverso l'unità organizzativa di cui al comma 1:

a) alla gestione dell'anagrafe canina e di quella felina;

b) al recupero dei cani randagi, da effettuare mediante personale adeguatamente formato;

c) alla tutela e al censimento delle colonie feline in collaborazione con i comuni e le associazioni riconosciute;

d) al controllo sanitario e agli interventi terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari;

e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera *d)*, da effettuare prima dell'affidamento, dell'adozione o del trasferimento presso i rifugi;

f) al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà;

g) alla valutazione dei cani morsicatori in collaborazione con i medici veterinari comportamentalisti o gli educatori cinofili;

h) alla vigilanza sanitaria sulle strutture e le attività concernenti l'utilizzo di animali d'affezione e sui servizi cimiteriali e di cremazione per animali d'affezione;

i) al primo soccorso, da attivare su ventiquattr'ore per tutti i giorni dell'anno, anche con l'ausilio di ambulanze veterinarie.

3. I servizi veterinari ufficiali, per l'espletamento di talune funzioni, fatta esclusione per quelle di controllo e di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari libero-professionisti in conformità all'accordo collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7.

(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Il detentore di un animale in particolare deve:

a) rifornirlo di cibo in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli e garantire la costante presenza di una ciotola d'acqua fresca e pulita;

b) assicurargli periodiche visite veterinarie, cure, vaccinazioni e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) consentirgli il regolare esercizio fisico;

d) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;

e) assicurare la regolare pulizia ed igiene dei suoi spazi di dimora.

2. Il responsabile di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro i termini previsti dal comma 6 e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo, nei modi indicati all'articolo 8, comma 1.

3. Il responsabile di un animale d'affezione deve adottare le seguenti misure minime:

a) assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale d'affezione che intende detenere, nonché sulle norme in vigore;

b) affidare l'animale solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente nonché farsi carico della loro adozione consapevole;

c) provvedere alla cura dell'animale, garantendo un adeguato riparo dalle condi-

zioni climatiche e metereologiche, fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico-veterinaria;

d) controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione attraverso la sterilizzazione chirurgica, fatte salve le attività di allevamento autorizzate per le quali si applica l'obbligo di denunciare la cucciolata al servizio veterinario ufficiale entro tre giorni dall'evento;

e) portare con sé il documento d'identità dell'animale, di cui all'articolo 8, comma 3, quando lo si conduce in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esibendolo a richiesta dell'autorità competente. Nei casi di violazioni accertate dalle autorità, il responsabile che non abbia con sé il documento è tenuto a farlo pervenire entro tre giorni presso l'ufficio dell'autorità che procede alla contestazione.

4. Il responsabile di un cane deve, inoltre, adottare le seguenti misure minime:

a) utilizzare sempre il guinzaglio, di misura adeguata a garantire l'incolumità pubblica e del cane, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, garantendo la prevenzione delle aggressioni;

d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l'incolumità di persone o di animali, consultare un medico veterinario esperto in medicina comportamentale o un educatore cinofilo;

e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio;

f) raccogliere le feci del cane in ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e portare con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e f), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai servizi di protezione civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

6. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti che dimorino in una regione per un periodo superiore a novanta giorni devono segnalarlo all'anagrafe degli animali d'affezione entro sette giorni dal trasferimento della dimora nella regione. I cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale ed il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità. I cani utilizzati in ambito venatorio devono essere registrati, con indicazione di numero di *microchip*, razza, sesso e mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario.

7. In caso di smarrimento o furto di un animale d'affezione il responsabile, entro tre giorni dall'evento, deve darne comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale, fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento. Il responsabile deve altresì, in caso di ritrovamento, darne comunicazione scritta ai medesimi enti entro il termine di tre giorni.

8. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale. I cittadini, con le modalità preventivamente indicate dal comune, possono consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche se feriti o malati, ai canili o gattili sanitari.

9. I cani tenuti in appartamento, *box* o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare almeno due regolari uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di 90 minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 10 per cane; per i cani custoditi in *box* la superficie minima è di 8 metri quadrati. Ogni *box* o recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

10. I privati impossibilitati alla detenzione di un animale, specialmente se pericoloso, possono cederlo spontaneamente al comune competente per territorio, il quale, d'intesa con le associazioni riconosciute e le autorità veterinarie, provvede alla ricerca di un idoneo ricovero o di una soluzione d'affidamento. Il comune è tenuto a mantenere l'animale fino alla definitiva adozione, attribuendo le spese di mantenimento al cedente secondo la tariffa indicata dal Ministero della salute.

Art. 8.

(Gestione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione)

1. I cani e i gatti di proprietà pubblica o privata devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un *microchip* e contestualmente iscritti nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione. In caso di cessione il proprietario deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendo una copia dell'atto al nuovo responsabile. Colui che riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione nell'anagrafe, entro il termine di tre giorni.

2. L'adempimento di cui al comma 1, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari libero-professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'a-

nagrafe degli animali d'affezione, secondo modalità predefinite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il veterinario ufficiale o libero-professionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilascia un certificato d'iscrizione in anagrafe che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d'identità dell'animale d'affezione.

4. I veterinari liberi professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità dell'identificativo con l'apposito lettore di cui all'articolo 9, comma 4, e, in caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione, informando con comunicazione scritta il servizio veterinario ufficiale in caso di rifiuto da parte del proprietario.

Art. 9.

(*Obblighi per produttori e distributori di microchip*)

1. Il *microchip* di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti all'apposito registro istituito presso il Ministero della salute, che assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate.

2. I *microchip* possono essere venduti esclusivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale e alle facoltà di medicina veterinaria che dispongano di un ambulatorio aperto al pubblico.

3. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti.

4. I servizi veterinari ufficiali e i medici veterinari liberi professionisti accreditati de-

vono dotarsi di dispositivi di lettura dei *microchip* isocompatibili entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Soccorso di animali)

1. I servizi veterinari ufficiali istituiscono il servizio 118 veterinario, tramite il quale assicurano il servizio di pronto soccorso veterinario con reperibilità festiva e notturna, con compiti di gestione delle emergenze o urgenze e con autorizzazione alla cattura di animali su indicazione anche dei cittadini. I servizi di pronto soccorso e di reperibilità festiva e notturna possono coesistere anche in un'apposita struttura del canile o gattile sanitario.

2. Ove le prestazioni di cui al comma 1 non siano possibili, esse sono erogate in convenzione dalle strutture veterinarie private, sulla base di tariffe agevolate definite dalla regione.

3. Chiunque rinvenga animali d'affezione feriti deve darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale al fine di consentirne il soccorso.

4. In caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile, le spese del soccorso sono a carico di quest'ultimo.

Art. 11.

(Decesso ed eutanasia)

1. In caso di decesso dell'animale d'affezione il responsabile deve comunicarlo in forma scritta, entro tre giorni dall'evento, al servizio veterinario ufficiale, allegando il certificato medico veterinario, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione. Tale obbligo può essere espletato anche tramite il veterinario libero-professionista che ha accesso all'anagrafe.

2. Gli animali d'affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanastica, previa anestesia profonda nei casi di animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata e documentata da un medico veterinario.

3. Le carcasse degli animali d'affezione deceduti sono smaltite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero sotterrate presso le strutture di cui all'articolo 28 della presente legge o seppellite in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale.

Art. 12.

(Adozioni e affidi)

1. In caso di decesso del proprietario di un animale d'affezione, il curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantirne il benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

2. Gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta

potendone assicurare il benessere e precludendone la riproduttività, con priorità per l'ex conduttore.

3. Anche a seguito di specifiche campagne di adozione, gli animali ricoverati presso rifugi e gattili possono essere ceduti in adozione dai comuni devolvendo ai nuovi detentori i due terzi della tariffa prevista per il loro mantenimento. L'erogazione di tali fondi è autorizzata, per il primo anno di adozione, esclusivamente attraverso forniture o buoni per l'acquisto mensile di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore e previa verifica delle condizioni di benessere e di detenzione dell'animale.

4. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti, da chiunque promossi, devono essere effettuati esclusivamente presso i gattili o i canili, pubblici o convenzionati o con garante un'associazione riconosciuta, comunque previo rilascio della carta d'identità dell'animale e relativa identificazione e iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione.

CAPO III

PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E AGGRESSIONI E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 13.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) alla formazione dei veterinari ufficiali e dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, in materia di comportamento canino;

b) a istituire l'albo degli educatori cinofili, di seguito denominato «albo», al quale

devono iscriversi i professionisti autorizzati a praticare l'attività di educazione con finalità di recupero comportamentale dei cani di elevata pericolosità. Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutti i soggetti che abbiano frequentato e superato con esito positivo un corso regionale composto di almeno 60 ore di teoria e dodici mesi di pratica effettuata presso un rifugio o un centro specializzato;

c) ad accreditare i centri specializzati nel recupero dei cani di elevata pericolosità.

Art. 14.

(Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)

1. Fatte salve le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale. Sono considerati pericolosi tutti quei cani che, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono in maniera decisa persone o altri cani palesemente sottomessi, determinando la morte o ferite tali da comportare l'applicazione di almeno cinque punti di sutura o un intervento chirurgico. Tali parametri non trovano applicazione per i cani in dotazione alle Forze di polizia, per i cani detenuti presso canili e per i cani che abbiano commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata o il proprietario da un pericolo attuale, nonché per quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, impone l'uso del guinzaglio e della museruola per la conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, stabili-

sce le misure atte a prevenire la fuga dell'animale e determina la necessità di un intervento di recupero comportamentale del cane e formativo del proprietario, avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale o degli educatori cinofili iscritti all'albo regionale. Il responsabile del cane provvede alla necessaria copertura assicurativa, sostiene tutte le spese dell'intervento di recupero comportamentale e indica al servizio veterinario ufficiale il nominativo del professionista che esegue e certifica il percorso di recupero.

3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell'intervento di recupero comportamentale, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite, sulla base delle risultanze espresse dal professionista che ha eseguito il percorso di recupero comportamentale.

4. Il sindaco può adottare provvedimenti di sequestro e successiva confisca dei cani i cui proprietari non abbiano partecipato ai percorsi di recupero comportamentale o che non rispettino le prescrizioni di detenzione impartite a conclusione di uno o più percorsi di recupero comportamentale. Gli animali sequestrati e confiscati sono mantenuti nei canili pubblici o convenzionati, con spese a carico del trasgressore, fino alla definitiva adozione.

5. I cani randagi morsicatori devono essere mantenuti nei canili pubblici o in convenzione, sono sottoposti ad adeguati percorsi di recupero comportamentale ed una volta dichiarati non pericolosi possono essere ceduti in adozione.

6. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio elevato.

7. I comuni singoli o associati, congiuntamente con i servizi veterinari ufficiali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni riconosciute e gli educatori iscritti all'albo, organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori

di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità. I comuni, unitamente ai servizi veterinari ufficiali, possono delegare l'attività di organizzazione dei corsi formativi ai predetti soggetti; tali corsi sono comunque sottoposti a supervisione da parte del servizio veterinario ufficiale, che nomina il responsabile del corso e che rilascia al proprietario o al detentore apposito patentino. Il costo dei corsi di formazione è interamente a carico dei proprietari dei cani.

CAPO IV

STRUTTURE DI RICOVERO, GATTI LIBERI E COLONIE FELINE

Art. 15.

(Canili e gattili sanitari)

1. I canili e i gattili sanitari devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e devono provvedere, prima dell'eventuale affidamento o trasferimento degli animali:

a) a verificare la presenza dell'identificativo degli animali e alla riconsegna al legittimo proprietario entro e non oltre tre giorni dal ritrovamento;

b) all'inoculazione del *microchip* e alla registrazione in anagrafe degli animali randagi;

c) agli esami clinici;

d) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;

e) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;

f) alla sterilizzazione di tutti i cani e i gatti randagi, maschi e femmine;

g) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e al

controllo o alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;

g) agli interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze, quali esami ed interventi medici o chirurgici non differibili, atti alla stabilizzazione dell'animale eventualmente anche attraverso inoltro in strutture private specialistiche pubbliche o private convenzionate.

2. Gli animali non reclamati entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni riconosciute, o trasferiti in rifugi.

3. Gli animali devono rimanere nei canili e gattili sanitari per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre sessanta giorni, ed essere poi trasferiti nei rifugi per l'affidamento e l'adozione.

4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico, proprie delle specie ricoverate.

5. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari.

6. Nel territorio di competenza di ciascun Dipartimento di prevenzione veterinaria delle aziende sanitarie locali deve sempre essere presente almeno un canile sanitario, con funzioni di pronto soccorso veterinario operativo per ventiquattr'ore tutti i giorni dell'anno.

7. I canili sanitari devono avere quotidianamente almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie e un infermiere veterinario ogni settanta cani, nonché garantire la presenza di almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.

8. Nelle zone destinate alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena o alla

detenzione di mamme con prole, gli operatori devono indossare apposito vestiario non utilizzabile nelle restanti zone della struttura. Ogni *box* deve essere dotato di contenitori a terra con idoneo disinfettante, in cui ogni operatore deve sostare prima di entrare in ciascun *box*. È vietato tenere animali sani nei *box* destinati alla degenza post-operatoria, alla cura di malattie infettive e nella zona riservata alla quarantena, oltre il tempo necessario determinato dal direttore sanitario.

9. I canili sanitari devono tenere un registro di carico e scarico degli animali da aggiornare contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria e vidimato dal servizio veterinario ufficiale.

Art. 16.

(Rifugi)

1. I rifugi, pubblici e convenzionati, hanno come finalità principale le adozioni, devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e consentire il libero ingresso ai delegati delle associazioni riconosciute per le attività di sgambatura, vigilanza e promozione delle adozioni. I rifugi si caratterizzano quali strutture deputate a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli spontaneamente ceduti dai proprietari perché impossibilitati alla detenzione, garantendone il benessere fisiologico ed etologico, per favorirne il recupero, il reinserimento e l'affidamento;

b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;

c) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi

con il volontariato, garantendo la presenza di associazioni riconosciute.

2. I rifugi, pubblici e convenzionati, devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno cinque giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno sei ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e all'azienda sanitaria locale nonché essere visibile all'ingresso della struttura.

3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avere quotidianamente:

a) almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie e un infermiere veterinario, ogni settanta cani;

b) un veterinario quale direttore sanitario di pronta reperibilità per ventiquattr'ore al giorno per sette giorni alla settimana;

c) almeno un custode, sia di notte che nei giorni festivi.

4. Il canile privato convenzionato ha la funzione principale di canile di mantenimento ma può assolvere contestualmente alla funzione di canile sanitario, purché con la medesima dotazione strutturale e strumentale e con una concreta separazione fisica e funzionale.

5. Sia nelle strutture *box* che nelle aree libere recintate, i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole ed abitudini, al fine di evitare qualsiasi aggressione gli uni con gli altri. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente, assicurando loro le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie, devono essere somministrati singolarmente e giornalmente in quantità tale

da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.

6. I *box* di mantenimento devono essere divisi in moduli distanti fra loro almeno dieci metri; ogni modulo può contenere al massimo trenta *box* e deve essere collegato ad una zona di sgambamento. Ogni rifugio deve essere dotato di un *box* singolo ogni quattro *box* collettivi, da destinare ai cani mordaci o aggressivi, con doppio ingresso e dotato di porta scorrevole centrale manovrabile dall'esterno. Tutti i *box* devono essere numerati, devono avere dimensioni minime di 8 metri quadrati per cane e da un minimo di 1,80 metri ad un massimo di 2,70 metri d'altezza e devono prevedere due zone, di cui una per il riposo, coperta, chiusa su tre lati con idonei pannelli coibentati, provvista di pedana e di cuccia impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili, e una per lo spazio libero, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50 per cento. Le recinzioni dei *box* devono essere tali da impedire il contatto fisico tra cani e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,50 metri.

7. I requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi sono stabili con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.

8. I canili rifugio devono tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

Art. 17.

(Microcanili e microgattili e cani liberi accuditi)

1. I comuni di piccole dimensioni possono ottemperare alle disposizioni della presente legge anche attraverso il microcanile e il microgattile, inteso come struttura gestita da un'associazione riconosciuta, destinata ad ospitare un numero massimo, rispettivamente, di trenta cani e trenta gatti.

2. Il microcanile è dotato delle seguenti strutture: piccola infermeria, magazzino, segreteria per l'attività di adozione, recinti di 30 metri quadrati, di cui 6 metri quadrati coperti, per un massimo di tre cani di taglia media, e deve tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

3. Il servizio veterinario ufficiale assolve alle funzioni di controllo sanitario sul microcanile, il cui responsabile e i volontari devono comunque essere adeguatamente formati e svolgere i seguenti compiti:

a) ospitare gli animali trovati in strada dopo la permanenza in osservazione presso il canile sanitario di competenza, assicurando loro la corretta gestione, le cure e un adeguato livello di benessere;

b) incentivare e favorire le adozioni da parte di privati.

4. I comuni, su proposta delle associazioni riconosciute, dei comitati di quartiere o dei privati cittadini, riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito, come presenza stabile all'interno della comunità. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del comune. I cani liberi accuditi devono inoltre essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di *microchip* a nome del comune e portare una medaglietta ben visibile legata ad un collare con i colori del comune di appartenenza, con i dati relativi all'ufficio per i diritti animali e il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale. I soggetti di cui al primo periodo, in accordo con il comune, realizzano ricoveri di modeste dimensioni forniti di cuccia e tettoia, autorizzati con determinazione dell'ufficio per i diritti animali competente, non assoggettabile al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero. Qualora non ricorrano le condizioni

suddette i cani devono essere ricoverati in canili pubblici o privati convenzionati.

Art. 18.

(Affidamento del servizio di ricovero di animali d'affezione)

1. I comuni, per tutti i compiti di propria competenza, possono avvalersi delle associazioni riconosciute, dei servizi veterinari ufficiali e di altri soggetti idonei, purché diano garanzie di buon trattamento degli animali. Nell'aggiudicazione delle gare d'appalto si deve tener conto del miglior rapporto qualità/prezzo in considerazione del benessere garantito agli animali, con priorità alle associazioni riconosciute e alle strutture che insistano nell'ambito territoriale di competenza dei propri servizi veterinari ufficiali. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), numeri 3), 4) e 5), e le convenzioni possono essere liquidate con cadenza mensile posticipata, previa verifica del rispetto dei termini contrattuali e delle condizioni di benessere degli animali.

2. I comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire adeguati livelli di tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:

a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 15, comma 5;

b) sia evitato lo *stress* agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;

c) avvenga la rapida restituzione dell'animale al proprietario;

d) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni da parte delle associazioni riconosciute e siano garantite le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*).

3. I comuni, nell'affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:

a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul rispettivo territorio provinciale o regionale;

b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.

Art. 19.

(Gatti liberi, colonie feline e gattili)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro *habitat*.

2. I gatti liberi, identificati e iscritti all'anagrafe felina secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, a nome del comune in cui vivono, sono sterilizzati, curati e vaccinati dal servizio veterinario ufficiale e reinseriti nella loro colonia di provenienza o nel loro *habitat* originario.

3. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.

4. I comuni sono responsabili della tutela e del benessere delle colonie feline, ne redigono e aggiornano la mappatura e provvedono al loro sostentamento.

5. I comuni possono affidare la tutela e la cura delle colonie feline, su richiesta, ad associazioni riconosciute, sulla base di accordi che individuino le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio e le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, provvedendo allo stanziamento di buoni pasto per la loro alimentazione.

6. È fatto obbligo ai soggetti affidatari di cui al comma 5 di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie e di segnalare tempestivamente al comune e al servizio veterinario ufficiale qualunque variazione numerica intervenuta nella colonia.

7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata, solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere del servizio veterinario ufficiale e sentiti l'associazione, nel caso di cui al comma 5, o i soggetti privati incaricati della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'avvio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

8. Le gabbie a trappola possono essere vendute solo a medici veterinari, associazioni riconosciute e persone in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune o dal servizio veterinario ufficiale.

9. La soppressione dei gatti liberi può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 11.

10. I gattili devono prevedere due tipi di aree all'aperto, una per il mantenimento dei gatti non affetti da malattie trasmissibili ed una per i gatti affetti da malattie croniche trasmissibili. Tali aree devono essere proporzionate al numero dei gatti ospitati, con uno spazio minimo di 5 metri quadrati per gatto, devono essere idonee a garantirne la socializzazione, dotate di idonei spazi o contenitori destinati alle deiezioni, chiuse anche nella parte superiore e comunque idonee ad impedire la fuga degli animali. Ogni area deve essere provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, dal freddo e dal vento, con oggetti collocati a fine di arricchimento ambientale e ripiani sviluppati anche in altezza, accessibili ai gatti. I gattili devono rispettare i requisiti tecnico-strutturali e gestionali individuati con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5. I gattili devono tenere il registro di cui all'articolo 15, comma 9.

Art. 20.

(Verifiche e controlli)

1. I sindaci sono responsabili dei cani prelevati sul territorio comunale di competenza e collocati in strutture site in altri comuni. I sindaci devono:

a) informare il servizio veterinario ufficiale del trasferimento dei cani per la verifica sulla condizioni sanitarie e di benessere degli animali all'arrivo;

b) effettuare verifiche sullo stato di salute e benessere degli animali con periodicità di almeno due volte l'anno, garantendo il libero ingresso delle associazioni riconosciute delegate alle adozioni.

Art. 21.

(Impiego di cibo residuo per animali)

1. Le associazioni riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline, dei cani liberi accuditi e degli animali dei rifugi, dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.

2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline o cani liberi accuditi possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d'igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati, fatta salva la presenza costante di un contenitore per l'acqua.

3. È vietato impedire od ostacolare in qualsiasi modo l'espletamento delle attività di accudimento degli animali randagi.

CAPO V

ATTIVITÀ CON ANIMALI
D'AFFEZIONE

Art. 22.

(Autorizzazione delle attività)

1. Le attività economiche con animali d'affezione sono autorizzate dal sindaco del comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole del servizio veterinario ufficiale. Nelle strutture non conformi ai requisiti previsti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 15, comma 5, o comunque sprovviste dell'autorizzazione comunale, non possono essere introdotti animali.

2. Il servizio veterinario ufficiale, nella fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che la struttura posseda i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, ivi compresa la custodia anche durante le ore notturne da parte di personale qualificato, necessari ai fini della tutela del benessere animale, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 15, comma 5.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale, comprensivi di tirocinio pratico di almeno tre mesi, di cui al comma 4. Il titolare dell'attività deve garantire che il servizio sia svolto tramite personale professionalmente formato. Nell'autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all'interno delle aree riservate all'attività.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi delle associazioni riconosciute, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere

animale, zoologia, etologia e zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico-sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Tali corsi si concludono con un esame finale sulle competenze teoriche e pratiche acquisite.

5. I comuni rendono accessibile ai cittadini l'elenco delle attività economiche con animali d'affezione autorizzate, e ne curano l'aggiornamento.

Art. 23.

(Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)

1. Le attività concernenti la vendita e l'allevamento di animali, l'introduzione di animali da Stati membri dell'Unione europea nonché da altri Stati e la custodia di animali non possono essere esercitate con forme giuridiche limitative delle responsabilità di soci o associati. Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione e devono garantire:

a) una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale per il mantenimento e la cura degli animali nei casi in cui il gestore vi sia impossibilitato in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario. L'importo di tale fideiussione è individuato con apposito provvedimento del Ministero della salute;

b) la nomina di un direttore sanitario che provveda a redigere un piano sanitario della struttura a disposizione degli organi di vigilanza, garantendo almeno tre visite a settimana nella struttura ed il servizio di pronto soccorso ventiquattr'ore al giorno;

c) un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria e vidimato dal servizio veterinario ufficiale. Il registro è conservato presso la struttura stessa

per cinque anni e deve essere prontamente esibito a richiesta degli organi di vigilanza;

d) un archivio delle cartelle cliniche di tutti gli animali aggiornato quotidianamente, tenuto a cura del direttore sanitario, attestante: i dati identificativi dell'animale, eventuali patologie, data e tipologia delle terapie somministrate e degli interventi chirurgici, certificato di morte, timbro e firma del veterinario che segue l'animale;

e) lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, tramite incenerimento presso impianti autorizzati.

2. I centri d'importazione regolarmente registrati presso gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e le rivendite di animali devono essere provvisti di un'area idonea per la detenzione degli stessi, con pareti e pavimentazione facilmente lavabili e disinfettabili, nonché con areazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie ospitate.

3. Negli esercizi commerciali sono vietate la vendita di cani e gatti, la detenzione di animali in conto vendita e l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita. Gli animali detenuti devono essere tutti registrati entro dodici ore dall'inizio della detenzione nel registro di carico e scarico e devono sempre essere riparati dal sole, nonché regolarmente riforniti di acqua e cibo a seconda della specie. La permanenza degli animali nel negozio non deve superare i sessanta giorni, decorsi i quali il gestore è tenuto a ricercare regolarmente e periodicamente idonea collocazione per gli stessi, dandone comunicazione scritta al servizio veterinario ufficiale ed al comune entro sette giorni dal trasferimento. Il medesimo onere permane in capo al gestore nei casi di chiusura dell'attività.

4. Le attività commerciali non possono detenere più di duecento animali.

5. Sono vietate le attività ambulanti ed occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

6. È vietato l'allevamento di animali per la sperimentazione o al fine di ottenere pellicce.

7. È consentita la riproduzione e la vendita di animali esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati.

8. L'allevatore è responsabile del benessere degli animali allevati. È possibile la riproduzione esclusivamente da animali con certificazione attestante che siano privi di difetti fisici o psichici.

9. È vietata la cessione ai minori di anni diciotto, ai soggetti interdetti alla detenzione e a soggetti che non garantiscano la corretta custodia e gestione dell'animale o non diano comunque garanzie di buon trattamento in quanto non compatibili, per carattere, età e capacità specifiche, con la specie oggetto di cessione.

10. Le attività di cui al presente articolo, già autorizzate, devono conformarsi ai requisiti prescritti dalla presente legge, entro il termine di diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 24.

(Fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali)

1. Sono vietate le fiere e le manifestazioni itineranti aventi ad oggetto animali.

2. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare che prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale. Gli animali partecipanti agli eventi di cui al presente comma devono essere provvisti di certificazione medico-veterinaria di buona salute, che attesti la profilassi vaccinale e l'effettuazione dei trattamenti contro endoparassiti ed ectoparassiti.

I cani e i gatti devono essere di età non inferiore a sei mesi.

3. È vietato l'impiego di animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché in spettacoli ambulanti o di strada.

4. È vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica e privata, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei *luna park*, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

5. È vietato esporre in mostre, concorsi, prove e gare animali d'affezione sottoposti a taglio di coda o orecchie o ad altri interventi finalizzati a modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate e documentate da un medico veterinario.

Art. 25.

(Produzioni radiotelevisive e cinematografiche)

1. Gli animali impiegati in spettacoli televisivi, produzioni cinematografiche e pubblicitarie, fatte salve le altre norme vigenti, devono:

a) essere sottoposti, entro le quarantotto ore precedenti la prestazione, a preventiva visita di un medico veterinario che certifichi lo stato di buona salute e la compatibilità della prestazione richiesta con le caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale e della specie;

b) godere di adeguati periodi di riposo e di condizioni di detenzione e gestione compatibili con il loro benessere;

c) essere esclusi da scene pericolose per la loro incolumità.

2. Durante le attività di cui al comma 1 deve essere presente un medico veterinario

in possesso di conoscenze e competenze adeguate relativamente alla specie animale impiegata. L'Ordine dei medici veterinari può fornire indicazioni in merito ai nominativi dei veterinari che, tra i propri iscritti, abbiano le suddette competenze. Le spese sono a carico dei responsabili della produzione.

3. È vietato l'impiego di anestetici o sedativi al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 26.

(Trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d'affezione, da chiunque effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza.

2. Nei trasporti con finalità non commerciali i mezzi di trasporto devono essere:

a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo se superano il numero di tre;

b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;

c) adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile e il microclima.

3. Per i viaggi superiori alle 8 ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei. All'interno del veicolo devono essere presenti acqua e cibo.

4. È vietato trasportare cani, gatti e altri animali d'affezione nel bagagliaio del veicolo quando esso non faccia parte dell'abitacolo, nonché in carrello appendice.

5. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d'affezione. I cani devono essere condotti al guinzaglio, con disponibilità di museruola da applicare se necessario, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 5; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.

Art. 27.

(Accesso dei cani a giardini, parchi ed aree pubbliche e accesso degli animali d'affezione in locali pubblici e privati)

1. Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge. In tali luoghi i cani vanno tenuti a guinzaglio e comunque rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Nelle aree appositamente attrezzate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *n*), i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose.

3. Nei locali pubblici e aperti al pubblico l'accesso con cane con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *a*), è sempre consentito. È altresì consentita la conduzione del cane o del gatto nell'apposito trasportino. Sono nulli eventuali divieti o altri tipi di limitazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I cani a rischio elevato rilevato dal servizio veterinario ufficiale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, devono sempre essere condotti con guinzaglio e museruola.

5. In deroga al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.

285, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola e sotto la responsabilità del proprietario e del detentore, i quali devono vigilare affinché gli animali non effettuino deiezioni di qualunque tipo su tombe e loculi e provvedere all'immediata rimozione di deiezioni solide.

6. Nelle circostanze disciplinate dal presente articolo, i proprietari e i detentori devono raccogliere le deiezioni solide dei loro animali ed essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Art. 28.

(Cimiteri e servizi di cremazione per animali d'affezione)

1. I comuni singoli o associati istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali d'affezione.

2. La realizzazione di cimiteri per animali d'affezione nonché di servizi di cremazione singola è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, previo parere del servizio veterinario ufficiale e degli altri servizi competenti in materia ambientale.

3. Le procedure relative alle attività di cui al comma 1 e i relativi controlli devono garantire ai cittadini la sepoltura delle spoglie e, nel caso di cremazione, la restituzione delle ceneri del proprio animale.

4. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.

5. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione per animali d'affezione sono determinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO VI

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 29.

(Divieti)

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:

a) detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie o età, per la pratica dell'accattanaggio;

b) affidare o far detenere animali ai minori di età o agli interdetti;

c) esporre animali a temperature climatiche, suoni, rumori e musiche tali da nuocere alla loro salute o benessere; non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte; detenere gli animali in spazi angusti o in condizioni di isolamento, che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico, nonché privarli dei necessari contatti sociali o colorarli in qualsiasi modo. Il divieto non si applica per le attività dei centri di recupero specializzati e autorizzati;

d) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;

e) effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze o addestrare cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività nonché addestrarli all'attacco e difesa, fatta eccezione per i cani delle Forze armate e di polizia;

f) cedere a qualsiasi titolo, detenere o utilizzare collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica;

g) detenere cani e gatti a catena;

h) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro *habitat* naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;

i) detenere animali d'affezione nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentirne i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;

l) sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nella banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti;

m) allontanare o cedere a qualsiasi titolo i cuccioli di cane e gatto dalla madre se non identificati e registrati nell'anagrafe regionale o comunque non prima dei tre mesi di vita, fatta eccezione per i casi di decesso della madre o di pericolo per la salute della madre o dei cuccioli, certificati da un medico veterinario;

n) l'esportazione o l'importazione di cani e gatti di età inferiore a tre mesi e ventuno giorni;

o) la riproduzione e la cessione a qualsiasi titolo fra privati non autorizzati;

p) la vendita di animali tramite *internet*, giornali o riviste;

q) somministrare ai cani farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del

Ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche e che costituiscono *doping*, come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

r) qualsiasi forma di zoerastia quale violenza fisica e psicologica su animali, comprese la produzione e la cessione a qualsiasi titolo o la visione di materiale contenente pratiche di zoerastia. In tali casi sono responsabili tanto i proprietari degli animali vittime di zoerastia quanto coloro che la praticano, la filmano, vi assistono o la visionano, acquistano o cedono materiale contenente pratiche di zoerastia;

s) manomettere o alterare i dispositivi *microchip* di identificazione elettronica;

t) vendere o collocare sul territorio gabbie a trappola non autorizzate dal comune o dal servizio veterinario ufficiale e comunque da soggetti non autorizzati;

u) impedire ai detentori di tenere animali domestici nella propria abitazione, se non per motivi di tutela degli animali stessi, ed impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.

2. È vietato addestrare animali da parte di chiunque non sia in possesso dei necessari requisiti professionali, ovvero non sia autorizzato e abilitato. È inoltre vietato addestrare animali d'affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero con l'utilizzo di fruste e bastoni anche se imbottiti o comunque di dispositivi di torsione del collo dell'animale, ad eccezione dei dispositivi di accalappiamento.

CAPO VII

MISURE SPECIALI DI TUTELA DAGLI
AVVELENAMENTI

Art. 30.

(Divieti e adempimenti)

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo; sono vietati, inoltre, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle autorità competenti.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfezione debbono essere effettuate utilizzando contenitori che consentano l'accesso solo agli animali bersaglio o comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo a persone e altre specie animali. Le ditte incaricate devono pubblicizzare tali operazioni tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. L'avviso deve contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate e l'antidoto. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta incaricata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o altri animali infestanti.

Art. 31.

(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario ufficiale.

2. Il medico veterinario deve inviare all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni, e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento o la lesione, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.

3. Il medico veterinario, a seguito di episodi ripetuti ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento già confermati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, può emettere diagnosi autonoma senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 32.

(Istituti zooprofilattici sperimentali)

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e le analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. Gli Istituti di cui al comma 1 devono eseguire la necropsia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al

servizio veterinario ufficiale, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorità giudiziaria.

Art. 33.

(Compiti del sindaco)

1. Il sindaco, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine, da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti.

2. Il sindaco, in caso di accertata violazione dei divieti di cui all'articolo 30, comma 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.

3. Il sindaco, entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione dei divieti di cui all'articolo 30, comma 1, deve provvedere, in particolare, ad attivare la bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, nonché a segnalarlo con apposita cartellonistica e ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.

Art. 34.

(Attività della prefettura)

1. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente capo è attivato, presso ciascuna prefettura, un Tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

2. Il Tavolo di cui al comma 1, coordinato dal prefetto o da un suo rappresentante, è composto dai sindaci delle aree interessate, da un rappresentante rispettivamente della provincia, dei servizi veterinari ufficiali, del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, delle guardie zoofile e delle Forze di polizia locali, da un veterinario libero-

professionista individuato dall'Ordine dei medici veterinari della provincia e da un rappresentante delle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative.

Art. 35.

(Obblighi per i produttori)

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.

2. Nell'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso, di eventuali residui e degli animali infestanti morti rinvenuti nell'ambiente e deve inoltre essere riportato in maniera chiara e leggibile che si tratta di un prodotto tossico altamente pericoloso per le persone e per gli animali.

3. I produttori e i distributori dei prodotti di cui al comma 1 devono garantirne la tracciabilità sino all'acquirente finale.

CAPO VIII

PRESTAZIONI VETERINARIE E DETRAZIONI FISCALI

Art. 36.

(Prestazioni medico-veterinarie gratuite)

1. Hanno diritto a prestazioni medico-veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie locali, i seguenti soggetti:

a) i cani e i gatti presso i canili e gattili sanitari;

b) i gatti appartenenti alle colonie feline;

c) i cani randagi e i gatti di colonie feline ricoverati in rifugi a gestione pubblica o convenzionata;

d) i cani adibiti alla guida dei ciechi;

e) i cani e i gatti destinati alla *pet therapy* ed alla riabilitazione, nel contesto di strutture gestite dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 37.

(Unità mobili di sterilizzazione)

1. In particolari situazioni di emergenza e urgenza, il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante l'applicazione del *microchip*, l'iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere svolti anche mediante l'impiego di unità mobili di proprietà dell'azienda sanitaria locale, o di comuni e province, o di associazioni riconosciute convenzionate, o di medici veterinari libero-professionisti convenzionati.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificate l'urgenza e le esigenze di sanità pubblica, autorizzano tramite ordinanza contingibile e urgente l'impiego dell'unità mobile, previamente autorizzato dal servizio veterinario ufficiale

del territorio in cui ha sede il titolare dell'unità mobile di sterilizzazione, individuandone i tempi di impiego, le aree territoriali e le funzioni.

Art. 38.

(Medicina veterinaria di base)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante la previsione di apposite risorse finanziarie, promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 39, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali e di sanità pubblica, ed in particolare:

- a) la profilassi vaccinale;
- b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
- c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
- d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 possono essere erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto in ambito provinciale dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, dai comuni, dagli Ordini provinciali dei medici veterinari e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, disciplinano i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 3.

Art. 39.

(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base)

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all'articolo 38, comma 2, sono erogate previo pagamento di una tariffa stabilita con il protocollo di cui all'articolo 38, comma 3.

2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:

a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 15.000 euro annui;

b) sono titolari di pensione sociale;

c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;

d) hanno adottato il cane o il gatto di età superiore ad un anno da un canile o gattile sanitario o da un rifugio;

e) sono stati riconosciuti in situazione di *handicap* grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

CAPO IX

ORGANI DI VIGILANZA

Art. 40.

(Vigilanza e attività delle guardie zoofile)

1. Il servizio veterinario pubblico, gli organi di polizia giudiziaria e le guardie volontarie delle associazioni di cui al comma 2 vigilano, secondo le rispettive competenze,

sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le guardie zoofile nominate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, e le guardie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente legge e di tutte le norme relative alla protezione degli animali, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.

3. La qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, attribuita ai sensi dell'articolo 138, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute, mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza, o dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni riconosciute.

4. Il prefetto competente per territorio nomina le guardie zoofile, su richiesta delle associazioni riconosciute, come guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 138 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della citata legge n. 189 del 2004.

5. All'interno delle aree protette, la vigilanza sull'esecuzione e sull'osservanza della presente legge è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli Enti parco.

Art. 41.

(Associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), hanno diritto ad essere iscritte nei registri e negli

albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le eventuali sedi presenti nei rispettivi territori.

Art. 42.

(Poteri sostitutivi del prefetto)

1. Il prefetto esercita potere sostitutivo in tutte le ipotesi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge da parte dei comuni, delle province e dei servizi veterinari ufficiali.

Art. 43.

(Piano degli interventi)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila.

2. Il piano, tenuto conto dei dati presenti nell'anagrafe canina, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio e degli animali ospitati nei rifugi, deve contenere:

a) l'analisi del fenomeno dell'abbandono e del randagismo dei cani e della formazione di colonie feline, al fine di mirare gli interventi;

b) i criteri di priorità e le scadenze relative ai diversi interventi;

c) le modalità di partecipazione degli enti locali, delle associazioni per la protezione degli animali e dei privati;

d) le modalità per il monitoraggio delle attività e la raccolta uniforme dei dati;

e) le risorse per l'attuazione degli interventi, classificate secondo la provenienza;

f) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli

interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale ai sensi della presente legge;

h) gli interventi educativi volti a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali, nonché gli interventi educativi rivolti alle giovani generazioni in collaborazione con la scuola.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la regione o provincia autonoma, i comuni, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli Ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il piano triennale degli interventi, una volta approvato, al Ministero della salute.

Art. 44.

(Relazioni sull'attuazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero della salute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, un resoconto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel contrastare il randagismo ed il maltrattamento degli animali d'affezione, con particolare riferimento:

a) agli interventi realizzati e ai risultati ottenuti dagli enti competenti per l'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;

b) ai risultati della gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;

c) alle attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d'affezione e salute dei cittadini effettuate direttamente o tramite enti e associazioni;

d) ai risultati dell'attività di vigilanza e controllo e relative sanzioni;

e) alle risorse effettivamente impiegate nel piano triennale di cui all'articolo 43, con riferimento agli interventi effettuati;

f) ai miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione precedente;

g) al numero degli ingressi nei canili sanitari e al numero delle restituzioni al proprietario;

h) al numero degli animali presenti nei rifugi;

i) al numero delle adozioni.

Art. 45.

(Disposizioni penali)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Pene accessorie*). - 1. La condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti previsti dal titolo IX-bis del libro secondo e dall'articolo 727 del codice penale comporta la perdita della facoltà di detenere animali, l'interdizione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, si applica l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere».

2. Al primo comma dell'articolo 544-sexies del codice penale, le parole: «544-ter,

544-*quater* e 544-*quinqüies*» sono sostituite dalle seguenti: «544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 727».

3. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna, di decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 727, è altresì ordinata la confisca delle cose o strutture che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne furono il prodotto o il profitto».

4. Al primo comma dell'articolo 544-*sexies* del codice penale, dopo le parole: «a tre anni dell'attività» sono inserite le seguenti: «di detenzione,».

5. Nel titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 544-*sexies* è aggiunto il seguente:

«Art. 544-*septies*. - (*Circostanza attenuante*) - Le pene stabilite agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* sono ridotte della metà se i fatti da essi previsti avvengono per colpa».

6. All'articolo 727, secondo comma, del codice penale, le parole: «, e produttive di gravi sofferenze» sono soppresse.

7. All'articolo 514 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-*bis*) gli animali d'affezione».

CAPO X

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 46.

(Sanzioni)

1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera *i*), il comune può provvedere al sequestro amministrativo degli animali qualora il provvedimento sia divenuto inoppugnabile e in caso di successiva inottemperanza al divieto ivi previsto. Si applicano le disposizioni in tema di confisca, di cui agli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I dati relativi ai soggetti per i quali si applicano i divieti disposti dal comune sono trasmessi al Ministero della salute ed alla regione e sono resi disponibili agli organi di polizia e controllo, alle associazioni riconosciute ed alle guardie zoofile. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale che non ottemperi al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), è punito con la reclusione da due mesi ad un anno e la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della struttura che non adempia alla diffida ad adempiere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h*), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 60.000. Nei confronti delle strutture che incorrano nelle violazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), numeri 3), 4) e 5), o che non adempiano alla diffida di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h*), o reiterino gravi irregolarità, il comune provvede:

a) a valutare la revoca in autotutela della convenzione;

b) al sequestro della struttura con provvedimento motivato, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero

degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture;

c) ad assumere tempestivamente la gestione delle strutture e degli animali sequestrati o confiscati, tramite un proprio custode di fiducia o tramite il custode giudiziale preposto dall'Autorità giudiziaria, fino a conclusione del procedimento di primo grado o comunque fino al perfezionamento dell'acquisizione della struttura al patrimonio comunale, usufruendo anche dei fondi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *a)*. Gli animali possono essere gestiti sul posto fino a svuotamento della struttura e alla chiusura della stessa, ovvero possono essere trasferiti, ove necessario, in strutture autorizzate e conformi alle prescrizioni della presente legge;

d) a disporre la confisca della struttura e la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale ricovero pubblico di animali, previa ristrutturazione.

3. I comuni, anche attraverso gli organi di controllo locali, vigilano sui canili e gattili non autorizzati e non convenzionati con la pubblica amministrazione, gestiti senza finalità di lucro da associazioni animaliste o singoli cittadini, nel rispetto delle seguenti condizioni minime: *a)* blocco delle entrate di altri animali; *b)* sufficienti attività di accudimento; *c)* identificazione e registrazione di tutti gli animali presenti; *d)* adozione di procedure minime che assicurino il benessere degli animali, l'igiene e la sicurezza degli operatori; *e)* presenza di procedure codificate per le adozioni degli animali presenti, con obbligo di ridurre il numero in caso di eccessivo esubero. La mancanza di un gestore idoneo può comportare a cura del comune il trasferimento degli animali in altre strutture pubbliche o convenzionate, purché vengano garantiti i medesimi equilibri di branco e il benessere degli animali.

4. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui al-

l'articolo 7, comma 3, lettera *e*), all'articolo 19, comma 6, all'articolo 21, comma 2, e all'articolo 27, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

5. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 27, commi 1, 3, 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.

6. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, all'articolo 10, comma 3, all'articolo 12, comma 4, e all'articolo 29, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *i*), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

7. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, all'articolo 26 e all'articolo 29, comma 1, lettere *g*), *h*) e *u*), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000.

8. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, lettere *b*) e *c*), 6 e 7, all'articolo 11 commi 1 e 3, e all'articolo 17, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

9. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9, all'articolo 19, comma 1, all'articolo 29, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 31 commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 12.000.

10. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *d*), all'articolo 16 e all'articolo 24, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000.

11. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 30, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 ad euro 18.000.

12. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, all'articolo 25, commi 1 e 2, e all'articolo 29, commi 1, lettere *m*) e *s*), e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 30.000.

13. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 9, all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera *f*), è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000.

14. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione e il veterinario che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *l*), è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 17.500 ad euro 105.000.

15. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 5, 7 e 8, all'articolo 24, commi 1, 4 e 6, all'articolo 25, comma 3, all'articolo 29, comma 1, lettere *o*) e *p*), e all'articolo 35 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 60.000.

16. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che

contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 17.500 ad euro 105.000

17. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, all'articolo 29, comma 1, lettere e), n), q) e r), e all'articolo 30, comma 1, è punito con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 25.000 ad euro 150.000.

18. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che su richiesta degli organi di vigilanza non possa produrre il documento d'identità dell'animale e non provveda a produrlo alle autorità che procede all'accertamento entro il termine previsto per legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9000.

19. Senza pregiudizio per l'azione penale, chiunque provveda all'inoculazione di un *microchip* senza essere in possesso della necessaria abilitazione medico veterinaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000.

20. Senza pregiudizio per l'azione penale, il veterinario che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.750 ad euro 10.500.

21. Senza pregiudizio per l'azione penale, la ditta che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 17.500 ad euro 105.000.

22. Senza pregiudizio per l'azione penale e fatto salvo il recupero delle somme comunque dovute, il responsabile di un animale d'affezione che non provveda al pagamento delle spese di soccorso di cui all'articolo 10, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

23. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione e il veterinario che contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 19, comma 9, sono puniti rispettivamente con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 25.000 ad euro 150.000.

24. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, lettere *b*) e *c*), 6 e 7, all'articolo 11, commi 1 e 3, e all'articolo 17, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

25. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un animale d'affezione che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 2.500 ad euro 15.000.

26. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un canile o gattile sanitario privato convenzionato, che contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'erogazione delle cure agli animali, alle necessarie profilassi o al benessere degli animali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 15.000.

27. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un'attività con animali d'affezione che gestisca gli animali tramite personale non adeguatamente preparato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

28. Senza pregiudizio per l'azione penale, il responsabile di un'attività commerciale o di un esercizio aperto al pubblico che impedisca l'accesso degli animali senza aver richiesto a tal fine apposito permesso alle autorità competenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

29. Il detentore di un cane che non provveda all'apposizione dell'apposita medaglietta identificativa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 ad euro 450.

30. Senza pregiudizio per l'azione penale, chiunque pratici l'accattonaggio con un animale d'affezione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000, con successiva confisca dell'animale.

31. Le strutture poste sotto sequestro per i reati previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale non possono essere dissequestrate fino alla conclusione del processo di primo grado o comunque fino a svuotamento delle stesse dagli animali. Gli animali sono posti sotto sequestro e ceduti in adozione ai privati che ne facciano richiesta purché diano garanzia di buon trattamento degli animali stessi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le strutture sono gestite secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo.

32. Qualora il responsabile delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze, regionali o provinciali, inerenti attività venatorie, faunistiche, agrosilvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la revoca definitiva del decreto di nomina o dell'autorizzazione.

33. Salvo che il fatto costituisca reato, le inadempienze sull'applicazione delle disposizioni previste della presente legge compiute da soggetti incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, per dolo o colpa, comportano l'allontanamento del responsabile dal posto di lavoro con inibizione di analoghe responsabilità nel medesimo settore.

34. Nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727 del codice penale, o di sanzioni per le violazioni previste dal comma 23 del presente articolo, se il responsabile è un medico veterinario è disposta nei suoi confronti la revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

(Norme transitorie)

1. I requisiti stabiliti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rifugi in attività, gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati, devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati.

Art. 48.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla dotazione

di parte corrente del fondo di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281.

Art. 49.

(Abrogazione)

1. Le legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogata.

Art. 50.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

